

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. All'articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, il secondo e il terzo periodo sono abrogati.

- \*19. 53. (ex 16. 151) Blasi, Crosetto, Patria, Zorzato.

*Sopprimere il comma 8.*

**Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di sinistra-l'Ulivo, Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-l'Ulivo, Misto-Socialisti Democratici Italiani e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.**

- ○ 19. 54. (ex 16. 30 e 16. 48) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Mancini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Tidei, Olivieri, Benvenuto, Tolotti, Calzolaio, Vianello, De Brasi.

*Sopprimere il comma 8.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.**

- ○ 19. 55. (ex 16. 120) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

*Al comma 8, sostituire le parole da: programmato fino alla fine del comma con le seguenti: reale aumentato del 3 per cento.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.**

- 19. 57. (ex 16. 25.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

*Al comma 9, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'interno, aggiungere le*

*seguenti: e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

- \*19. 58. (ex 16. 93) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Al comma 9, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'interno, aggiungere le seguenti: e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

- \*19. 59. (ex 16. 143) Crosetto, Patria, Zorzato, Blasi.

*Al comma 9, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'interno, aggiungere le seguenti: e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

- \*19. 60. (ex 16. 115) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

*Al comma 9, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'interno, aggiungere le seguenti: e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

- \*19. 61. (ex 16. 70) Fioroni, Milana, Lusetti, Stradiotto, Lettieri, Molinari, Ruggeri, Iannuzzi, Meduri.

*Al comma 9, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'interno, aggiungere le seguenti: e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

- \*19. 62. (ex 16. 36) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

*Al comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo:* Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, gli stessi enti possono costituire società consortili con le locali strutture specialistiche universitarie, di ricerca e di alta formazione europea per l'attuazione dei necessari controlli.

**19. 63.** (ex 16. 132) Casero, Verro, Antonio Leone.

*(Approvato)*

*Sopprimere il comma 11.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo nn. 8, 10.**

**19. 64.** (ex 16. 88) Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

11. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno da parte del comparto degli enti locali, gli enti che non rispettano i parametri riferiti al disavanzo non possono procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento per investimenti.

**Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di sinistra-l'Ulivo, Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-l'Ulivo, Misto-Socialisti Democratici Italiani e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.**

◦ **19. 65.** (ex 16. 31 e 16. 51) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Mancini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Tidei, Olivieri, Benvenuto, Tolotti, Calzolaio, Vianello, De Brasi, Rava.

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

11. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno da parte del comparto degli enti locali, gli

enti che non rispettano i parametri riferiti al disavanzo non possono procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento per investimenti.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.**

◦ **19. 66.** (ex 16. 121) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

*Al comma 11, sostituire le parole:* degli obiettivi di cui ai commi 4 e 5 *con le seguenti:* dell'obiettivo di cui al comma 4.

**19. 67.** (Nuova formulazione) (ex 16. 16 e 16. 84) Stradiotto, Lettieri, Pinza, Santagata, Frigato, Bottino, Ruggieri, Molinari, Milana, Lusetti, Grandi, Iannuzzi.

*(Approvato)*

*Al comma 11, primo periodo, dopo le parole:* degli obiettivi, *aggiungere le seguenti:* relativi al disavanzo finanziario di cassa.

**Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).**

**19. 68.** (ex 16. 19) Liotta.

*Al comma 11, sostituire le parole da:* delle province e dei comuni *fino alla fine del comma con le seguenti:* del complesso delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ai predetti enti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.**

**19. 69.** (ex 16. 65) Milana.

*Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole da:* non possono *fino alla fine del comma con le seguenti:* sono tenuti a recuperare nel bilancio dell'anno successivo lo scarto finanziario rispetto all'obiet-

tivo di disavanzo relativo all'anno di riferimento del patto. In caso di mancato recupero, il Ministero dell'economia e delle finanze può procedere direttamente al recupero dello scarto attraverso riduzioni di trasferimenti, a qualsiasi titolo dovuti, o di compartecipazioni ai tributi erariali, di importo pari agli scostamenti. In caso di reiterati comportamenti di mancato rispetto degli obiettivi di contenimento del disavanzo, le sanzioni di cui al periodo precedente possono essere aumentate sino al 10 per cento dello scarto finanziario. Le predette sanzioni possono essere altresì aumentate se il mancato rispetto concorre ad una inadempienza nazionale che produca una sanzione nei riguardi dell'Italia da parte delle Comunità europee. Con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce criteri e modalità per l'applicazione dei rimborsi e delle sanzioni.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.**

- **19. 70.** (ex 16. 72) Milana, Lusetti, Stradiotto, Fioroni, Lettieri, Molinari, Ruggeri, Iannuzzi.

*Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole da:* non possono fino alla fine del comma con le seguenti: sono tenuti a recuperare nel bilancio dell'anno successivo lo scarto finanziario rispetto all'obiettivo di disavanzo relativo all'anno di riferimento del patto. In caso di mancato recupero, il Ministero dell'economia e delle finanze può procedere direttamente al recupero dello scarto attraverso riduzioni di trasferimenti, a qualsiasi titolo dovuti, o di compartecipazioni ai tributi erariali, di importo pari agli scostamenti. In caso di reiterati comportamenti di mancato rispetto degli obiettivi di contenimento del disavanzo, le sanzioni di cui al

periodo precedente possono essere aumentate sino al 10 per cento dello scarto finanziario. Le predette sanzioni possono essere altresì aumentate se il mancato rispetto concorre ad una inadempienza nazionale che produca una sanzione nei riguardi dell'Italia da parte delle Comunità europee. Con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce criteri e modalità per l'applicazione dei rimborsi e delle sanzioni.

- **\*19. 71.** (ex 16. 60) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Mancini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

*Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole da:* non possono fino alla fine del comma con le seguenti: sono tenuti a recuperare nel bilancio dell'anno successivo lo scarto finanziario rispetto all'obiettivo di disavanzo relativo all'anno di riferimento del patto. In caso di mancato recupero, il Ministero dell'economia e delle finanze può procedere direttamente al recupero dello scarto attraverso riduzioni di trasferimenti, a qualsiasi titolo dovuti, o di compartecipazioni ai tributi erariali, di importo pari agli scostamenti. In caso di reiterati comportamenti di mancato rispetto degli obiettivi di contenimento del disavanzo, le sanzioni di cui al periodo precedente possono essere aumentate sino al 10 per cento dello scarto finanziario. Le predette sanzioni possono essere altresì aumentate se il mancato rispetto concorre ad una inadempienza nazionale che produca una sanzione nei riguardi dell'Italia da parte delle Comunità europee. Con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore

della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce criteri e modalità per l'applicazione dei rimborsi e delle sanzioni.

- \*19. 72. (ex 16. 95) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole da: non possono fino alla fine del comma con le seguenti:* sono tenuti a recuperare nel bilancio dell'anno successivo lo scarto finanziario rispetto all'obiettivo di disavanzo relativo all'anno di riferimento del patto. In caso di mancato recupero, il Ministero dell'economia e delle finanze può procedere direttamente al recupero dello scarto attraverso riduzioni di trasferimenti, a qualsiasi titolo dovuti, o di compartecipazioni ai tributi erariali, di importo pari agli scostamenti. In caso di reiterati comportamenti di mancato rispetto degli obiettivi di contenimento del disavanzo, le sanzioni di cui al periodo precedente possono essere aumentate sino al 10 per cento dello scarto finanziario. Le predette sanzioni possono essere altresì aumentate se il mancato rispetto concorre ad una inadempienza nazionale che produca una sanzione nei riguardi dell'Italia da parte delle Comunità europee. Con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce criteri e modalità per l'applicazione dei rimborsi e delle sanzioni.

- \* 19. 73. (ex 16. 122.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

*Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole da: a qualsiasi titolo fino a: per il periodo di riferimento.*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.**

- ◦ 19. 74. (ex 16. 73) Fioroni, Milana, Lusetti, Stradiotto, Lettieri, Ruggeri, Iannuzzi, Meduri.

*Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole da: a qualsiasi titolo fino a: per il periodo di riferimento.*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.**

- ◦ 19. 75. (ex 16. 44) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Mancini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

*Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole da: a qualsiasi titolo fino a: per il periodo di riferimento.*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.**

- ◦ 19. 76. (ex 16. 102) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole da: a qualsiasi titolo sino a: per il periodo di riferimento.*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.**

- ◦ 19. 77. (ex 16. 123) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

*Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: a qualsiasi titolo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo nn. 7, 10, 11.**

**19. 78.** (ex 16. 87) Cento, Pecoraro Scania, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: e, inoltre, non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.**

◦ **19. 79.** (ex 16. 47) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Mancini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

*Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: e, inoltre, non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.**

◦ **19. 80.** (ex 16. 74) Lusetti, Fioroni, Milana, Stradiotto, Lettieri, Molinari, Ruggeri.

*Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: e, inoltre, non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.**

◦ **19. 81.** (ex 16. 103) Boato, Pecoraro Scania, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: e, inoltre, non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.**

◦ **19. 82.** (ex 16. 124) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 11, limitatamente all'anno 2003, le amministrazioni dello Stato, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le regioni e gli altri enti locali che hanno vuoti di organico possono effettuare, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e sue successive modifiche e integrazioni, assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo nn. 1, 3, 9.**

**19. 83.** (ex 16. 89) Cento, Pecoraro Scania, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion, Buemi.

*Sostituire il comma 12 con il seguente:*

12. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il collegio dei revisori dei conti verifica, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, il rispetto degli obiettivi di cui ai commi 4 e 5. Qualora gli obiettivi non siano stati rispettati, il collegio ne dà comunicazione al Ministero dell'interno. Della mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti del collegio inadempiente.

**19. 84.** (Nuova formulazione) (ex 16. 80) Stradiotto.

**(Approvato)**

*Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole:* con decreto del Ministero dell'interno *con le seguenti:* con decreto del Ministro dell'interno.

*Conseguentemente, allo stesso periodo, sostituire le parole:* con il Ministero dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* con il Ministro dell'economia e delle finanze.

*Conseguentemente, allo stesso periodo, dopo le parole:* con il Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere le seguenti:* e d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

**19. 85.** (ex 16. 63) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Mancini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

*Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole:* con il Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere le seguenti:* e d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

**\*19. 86.** (ex 16. 125) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

*Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole:* con il Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere le seguenti:* e d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

**\*19. 87.** (ex 16. 104) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole:* con il Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere le seguenti:* e d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

**\*19. 88.** (ex 16. 145) Crosetto, Patria, Zorzato, Blasi, Mauro.

*Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole:* con il Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere le seguenti:* e d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

**\*19. 89.** (ex 16. 75) Ruggieri, Fioroni, Milana, Lusetti, Molinari, Lettieri, Stradiotto, Iannuzzi, Meduri.

*Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole:* con il Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere le seguenti:* e d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

**\*19. 90.** (ex 16. 50) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Mancini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

*Al comma 12, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Gli enti che non inviano le certificazioni sono considerati inadempienti al patto e, sino all'invio delle certificazioni, che può avvenire entro un periodo successivo da determinarsi con lo stesso decreto del Ministro dell'interno, si applicano ai medesimi le sanzioni predisposte per gli enti che non rispettano il patto.

**\*\*19. 91.** (ex 16. 76) Fioroni, Lettieri, Milana, Lusetti, Ruggieri, Stradiotto, Molinari, Iannuzzi.

*Al comma 12, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Gli enti che non inviano le certificazioni sono considerati inadempienti al patto e, sino all'invio delle certificazioni, che può avvenire entro un periodo successivo da determinarsi con lo stesso decreto del Ministro dell'interno, si applicano ai medesimi le sanzioni predisposte per gli enti che non rispettano il patto.

**\*\*19. 92.** (ex 16. 148) Patria, Zorzato, Blasi, Crosetto.

*Al comma 12, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Gli enti che non inviano le certificazioni sono considerati inadempienti al patto e, sino all'invio delle certificazioni, che può avvenire entro un periodo successivo da determinarsi con lo stesso decreto del Ministro dell'interno, si applicano ai medesimi le sanzioni predisposte per gli enti che non rispettano il patto.

**\*\*19. 93.** (ex 16. 126) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

*Al comma 12, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Gli enti che non inviano le certificazioni sono considerati inadempienti al patto e, sino all'invio delle certificazioni, che può avvenire entro un periodo successivo da determinarsi con lo stesso decreto del Ministro dell'interno, si applicano ai medesimi le sanzioni predisposte per gli enti che non rispettano il patto.

**\*\*19. 94.** (ex 16. 105) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Al comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo:* Le somme che i comuni trasferiscono alle unioni di comuni per la gestione associata di servizi e funzioni non sono computate ai fini del calcolo per la verifica del rispetto del patto di stabilità.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.**

◦ **19. 95.** (ex 16. 127) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

*Al comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo:* Le somme che i comuni trasferiscono alle unioni di comuni per la gestione associata di servizi e funzioni non sono computate ai fini del calcolo per la verifica del rispetto del patto di stabilità.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.**

◦ **19. 96.** (ex 16. 106) Boato, Pecoraro, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Sopprimere il comma 13.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.**

**19. 97.** (ex 16. 33) Michele Ventura, Montecchi, Leoni, Amici, Marone, Sabattini, Bielli, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

*(Comunicazione al Parlamento).*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette ogni tre mesi al Parlamento, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro una relazione sull'andamento della finanza pubblica, in relazione al rispetto dei parametri di finanza pubblica definiti nel patto di stabilità e di crescita.

2. La relazione fornisce analiticamente il quadro dei principali aggregati della finanza pubblica nonché dei parametri macroeconomici e propone al Parlamento, ove occorra, le necessarie misure correttive.

3. Sulla relazione e sulla proposta di cui al comma 2, la Conferenza unificata e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro trasmettono al Parlamento il proprio parere.

**19. 01.** (ex 16. 01) Michele Ventura, Nicola Rossi, Agostini, Cabras.

**(A.C. 3200-bis – Sezione 3)****ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 20.***(Disposizioni varie per le regioni).*

1. Al fine di avviare l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e in attesa di definire le modalità per il passaggio al sistema di finanziamento attraverso la fiscalità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e con le amministrazioni statali interessate e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, procede alla ricognizione di tutti i trasferimenti erariali di parte corrente, non localizzati, attualmente attribuiti alle regioni per farli confluire in un fondo unico da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze. I criteri di ripartizione del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: « 30 settembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2003 ».

3. L'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. – *(Rideterminazione delle aliquote per il finanziamento delle funzioni conferite)* – 1. Il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei

ministri, emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esclusione di quelle relative all'esercizio delle funzioni nei settori del trasporto pubblico locale e della salute umana e veterinaria, cessa a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2. Entro il 30 giugno 2003, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono rideterminate le aliquote di cui agli articoli 2 e 3 e la quota di compartecipazione di cui all'articolo 4, al fine di assicurare la necessaria copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario ».

4. Per gli anni 2001 e 2002 la perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 a litro, non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio dello Stato nella misura complessiva annua di euro 342,583 milioni da erogare, rispettivamente, negli anni 2003 e 2004. Alla ripartizione tra le regioni del suddetto importo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, il contributo di solidarietà nazionale per gli anni 2001-2005, quantificato in 80 milioni di euro per ciascun anno, è corrisposto alla regione Sicilia mediante limiti di impegno quindicennali pari a 23 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e ad ulteriori 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma, la regione è autorizzata a con-

trarre mutui di durata quindicennale. L'erogazione del contributo è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti che la regione Sicilia è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.

6. Per la copertura del maggior fabbisogno della spesa sanitaria di cui all'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quantificato in 196 milioni di euro annui, alla regione Friuli-Venezia Giulia è riconosciuta, a decorrere dall'anno 2003, una maggiore compartecipazione ai tributi statali di pari importo.

7. Al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Friuli-Venezia Giulia conseguenti al trasferimento a carico dello Stato degli oneri connessi al personale e alle funzioni ATA di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché all'assegnazione alle province dell'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (PRA) di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'assegnazione agli enti locali dell'aumento dell'addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'articolo 10, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133, la compartecipazione ai tributi statali della regione Friuli Venezia Giulia è ridotta, a decorrere dall'anno 2003, per un importo complessivo di 49 milioni di euro annui.

8. All'articolo 49, primo comma, numero 4), dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: « sei decimi » sono sostituite dalle seguenti: « otto decimi » in attuazione dei commi 6 e 7.

9. Restano fermi i limiti di impegno di 13 milioni di euro a decorrere dall'anno

2002 e di 25,82 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 stabiliti dall'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, limitatamente ai mutui già assunti dalla regione.

10. Ai fini della definizione dei rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia le devoluzioni alla regione sono ridotte dell'importo di euro 54 milioni. Detto importo è pari alla differenza tra i crediti dello Stato, di cui alla normativa richiamata al comma 7, relativi alle risorse connesse all'attribuzione alle province dell'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al PRA relativa agli anni 1999-2002, all'assegnazione agli enti locali dell'incremento dell'addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica relativa agli anni 2000-2002, nonché alle risorse relative alle funzioni e al personale ATA per gli anni 2000-2002, e i debiti dello Stato per la copertura del maggior fabbisogno sanitario relativo all'anno 2000. La riduzione è operata in misura pari a euro 14 milioni nell'anno 2003 e a euro 20 milioni in ciascuno degli anni 2004 e 2005.

11. Nel caso in cui dovesse verificarsi una significativa modificazione del quadro finanziario di riferimento, lo Stato e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedono alla revisione dei rapporti regolati dal presente articolo, secondo le procedure previste dall'articolo 63, secondo comma, dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

12. Qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell'articolo 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione della violazione.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20  
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.

*(Disposizioni varie per le regioni)*

*Sopprimere il comma 1.*

**20. 1.** (ex 17. 8) Russo Spena, Giordano, Mascia.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di concerto con aggiungere le seguenti: il Ministro per gli affari regionali e.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con aggiungere le seguenti: il Ministro per gli affari regionali e.*

**20. 34.** (ex 17. 45.) Governo.

**(Approvato)**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.*

**20. 2.** (ex 17. 26 e 17. 43) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zanotti, Michele Ventura, Montecchi, Marone, Leoni, Amici, Sabattini, Bielli, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

*Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: la Conferenza*

unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

◦ **20. 3.** *(Testo così modificato nel corso della seduta)* (ex 17. 37) Lettieri, Lusetti, Milana, Fioroni, Ruggieri, Molinari, Stradiotto, Iannuzzi.

**(Approvato)**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

*Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

◦ \***20. 4.** (ex 17. 35 e 17. 36) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

*Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: la Conferenza unifi-*

cata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

- \*20. 5. (ex 17. 38) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano *con le seguenti:* la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

*Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole:* la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano *con le seguenti:* la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

- \*20. 6. (ex 17. 40) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano *con le seguenti:* la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

*Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole:* la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano *con le seguenti:* la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

- \*20. 7. (ex 17. 50) Zorzato, Blasi, Crosetto, Patria.

**(Approvato)**

*Al comma 2, sostituire le parole da:* « 30 settembre 2002 » *con le seguenti:* « entro il 30 settembre 2002, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2001 » sono

sostituite dalle seguenti: « entro il 30 novembre 2003, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2002 ».

20. 8. (ex 17. 25) Michele Ventura, Montecchi, Sabattini, Marone, Leoni, Amici, Bielli, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Entro il 30 giugno 2003 sono definitivamente individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali relative alle funzioni conferite con i decreti legislativi attuativi della legge 15 marzo 1997, n. 59, tenendo conto dei fabbisogni aggiuntivi determinati, sulla base del principio di congruità, dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già emanati, nonché di quelli necessari per i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ancora da definire.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.**

20. 9. (ex 17. 24) Michele Ventura, Montecchi, Bielli, Sabattini, Marone, Leoni, Amici, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

*Al comma 3, capoverso ART. 6, sopprimere il comma 1.*

- \*20. 10. (ex 17. 34) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

*Al comma 3, capoverso ART. 6, sopprimere il comma 1.*

- \*20. 11. (ex 17. 41) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

*Al comma 3, capoverso ART. 6, sopprimere il comma 1.*

**Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di sinistra-l'Ulivo, Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-l'Ulivo, Misto-Socialisti Democratici Italiani e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.**

- **20. 12.** (ex 17. 15) Tidei, Olivieri, Benvenuto, Tolotti, Ventura, Calzolaio, Vianello, De Brasi, Pistone.

*Al comma 3, capoverso ART. 6, comma 1, sopprimere le parole: ad esclusione fino a: salute umana e veterinaria.*

- 20. 13.** (ex 17. 23) Michele Ventura, Montecchi, Amici, Bielli, Sabattini, Marone, Leoni, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 15 e di cui all'articolo 16 non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

- 20. 14.** (ex 17. 32) Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè, Boato, Olivieri.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: nella misura complessiva fino alla fine del comma con le seguenti: nella totalità.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione comunista.**

- 20. 15.** (ex 17. 9) Russo Spina, Giordano, Mascia.

*Al comma 4, ultimo periodo, dopo la parola: Alla, aggiungere le seguenti: definitiva quantificazione e.*

- 20. 16.** (ex 17. 22) Michele Ventura, Montecchi, Sabattini, Amici, Bielli, Marone, Leoni, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Per garantire l'invarianza del gettito delle entrate tributarie spettanti alla regione Sicilia in virtù dell'articolo 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, si provvede, con oneri a carico del bilancio dello Stato, mediante misure volte a compensare le minori entrate conseguenti all'applicazione della presente legge, nonché quelle derivanti da misure agevolative, mediante crediti d'imposta, già disposte con leggi entrate in vigore anteriormente. L'ammontare delle predette misure compensative sarà determinato con successivo provvedimento da emanarsi d'intesa con la regione Sicilia, anche sulla base delle risultanze prodotte dall'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.**

- **20. 17.** (ex 17. 21) Michele Ventura, Montecchi, Marone, Sabattini, Amici, Bielli, Leoni, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Per garantire l'invarianza del gettito delle entrate tributarie spettanti alla regione Sicilia in virtù dell'articolo 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, si provvede, con oneri a carico del bilancio dello Stato, mediante misure volte a compensare le minori entrate conseguenti all'applicazione

della presente legge, nonché quelle derivanti da misure agevolative, mediante crediti d'imposta, già disposte con leggi entrate in vigore anteriormente. L'ammontare delle predette misure compensative sarà determinato con successivo provvedimento da emanarsi d'intesa con la regione Sicilia, anche sulla base delle risultanze prodotte dall'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione.

**Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).**

- **20. 18.** (ex 17. 47) Romano, Giuseppe Drago, Liotta, Giuseppe Gianni, Naro, D'Alia, Grillo, Filippo Maria Drago, Lucchese, Germanà, Floresta.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nell'ambito della definizione dei rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la regione Sicilia, in base alle risultanze dei lavori svolti dal Comitato tecnico, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2001, n. 10, è attribuita alla regione Sicilia la somma di euro 794 milioni da corrispondere entro il 31 dicembre 2003.

**Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).**

- 20. 19.** (ex 17. 46) Romano, Giuseppe Drago, Liotta, Grillo, Naro, Lucchese, D'Alia, Filippo Maria Drago, Giuseppe Gianni, Floresta.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Nell'ambito della definizione dei rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la regione Sicilia, in base alle risultanze dei lavori svolti dal comitato tecnico, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2001, n. 10, è attribuita alla regione Sicilia la somma di euro 794 milioni da corrispondere entro il 31 dicembre 2003.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.**

- 20. 20.** (ex 17. 20) Michele Ventura, Montecchi, Leoni, Marone, Sabattini, Amici, Bielli, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* A compensazione della perdita di entrate erariali che deriverà alla regione siciliana dall'applicazione degli articoli 2, 4 e 5 della presente legge, è corrisposto annualmente alla stessa un contributo pari all'ammontare del minore gettito dell'anno precedente, che verrà determinato con la legge finanziaria.

*5-ter.* Per l'anno 2003, il contributo di cui al comma 5-bis è determinato in 200 milioni di euro.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.**

- 20. 40.** (ex 17. 03) Burtone, Enzo Bianco, Cardinale, Mattarella, Piscitello, Cusumano, Finocchiaro, Lumia.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* In relazione alle competenze della regione Valle d'Aosta in materia di spesa sanitaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è avviata con la regione medesima la procedura per la revisione dell'accordo di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

- 20. 21.** (ex 17. 14) Collè, Widmann, Brugger, Zeller, Detomas.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

*10-bis.* La regione Friuli-Venezia Giulia può destinare a spese d'investimento per lo sviluppo dei settori produttivi gli importi ad essa spettanti ai sensi dell'articolo

11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dell'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

**20. 22.** (ex 17. 3) Saro, Lenna, Moretti, Romoli, Collavini, Fontanini, Franz, Menia.

*(Approvato)*

*Sopprimere il comma 12.*

**20. 23.** (ex 17. 19) Michele Ventura, Montecchi, Leoni, Marone, Sabattini, Amici, Bielli, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

*Al comma 12, sopprimere il secondo periodo.*

**20. 24.** (ex 17. 53) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

*12-bis.* Il comma 62 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.

**20. 25.** (ex 17. 44) Pistone, Benvenuto, Lucidi, Tocci, Leoni, Cento, Rocchi.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

*12-bis.* È istituito un fondo di dotazione per le regioni, d'importo pari a 100 milioni di euro, finalizzato a realizzare corsi di formazione per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato. Il fondo verrà ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.**

**20. 26.** (ex 17. 42) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zanotti, Ruzzante, Martella, Filip-peschi, Lucidi, Lumia, Mancini, Maran, Raffaella Mariani, Melandri, Nigra, Pinotti, Sereni, Coluccini.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

*12-bis.* In applicazione del comma 17 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e a seguito delle conclusioni del gruppo di lavoro tecnico istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che ha definito l'ammontare delle partite di credito e debito intercorrenti tra lo Stato e la regione siciliana fino all'anno 2001, è riconosciuto a quest'ultima un contributo complessivo di 794 milioni di euro, da erogarsi, quanto a 397 milioni di euro, nell'anno 2003 e, quanto a 397 milioni di euro, nell'anno 2004.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.**

**20. 27.** (ex 17. 17) Burtone, Enzo Bianco, Cardinale, Mattarella, Cusumano, Piscitello, Finocchiaro, Lumia.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

*12-bis.* Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applicano alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, nei periodi d'imposta relativi agli anni 2003 e 2004, limitatamente agli eventi sismici verificatisi nella regione Sicilia nell'anno 2002, per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata in seguito al sisma ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni

del Commissario delegato nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.**

**20. 28.** (ex 17. 18) Mattarella, Cardinale, Burtone, Enzo Bianco, Piscitello, Cusumano, Finocchiaro, Lumia.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. In considerazione dell'attribuzione in via esclusiva alle regioni delle competenze in materia di turismo, ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le risorse previste dalle leggi 29 luglio 1981, n. 394, 19 dicembre 1992, n. 488, 28 dicembre 1995, n. 549, e 7 agosto 1997, n. 266, confluiscono in un unico fondo da attribuire alle regioni medesime.

**20. 29.** (ex 17. 51) Bielli.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Al fine di assicurare alle regioni, che hanno ottenuto il riconoscimento relativo all'istituzione di propri organismi pagatori o che stipulano convenzioni operative con l'organismo pagatore nazionale, le risorse finanziarie ad esse necessarie per lo svolgimento delle funzioni relative loro conferito netta gestione dei fondi riguardanti al FEOGA-GARANZIA è autorizzata per ogni anno dal 2002 una spesa di 22 milioni di euro da devolvere all'apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere ripartito tra le regioni stesse con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base di criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo: articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 22.000;

2004: — 22.000;

2005: — 22.000.

**20. 30.** (ex 17. 54) Rava, Marcora, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Banti, Ruggieri, Potenza, Loddo, Meduri.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis.

*(Interventi per la regione Sicilia).*

1. I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della regione siciliana, ma che in essa hanno stabilimenti e impianti, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 37 dello Statuto della regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, provvedono all'assolvimento della relativa obbligazione tributaria ripartendo l'ammontare dei versamenti dovuti secondo le risultanze dell'applicazione all'imponibile esposto del parametro forfettizzato individuato dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, alla definizione delle modalità di attuazione di quanto previsto al comma 1.

3. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro il termine di cui al comma 2, provvede all'assegnazione dei relativi codici tributo da utilizzare per i conseguenti versamenti.

### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.**

**20. 01.** (ex 17. 04) Burtone, Enzo Bianco, Cardinale, Mattarella, Cusumano, Piscitello, Finocchiaro, Lumia.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

#### **ART. 20-bis.**

*(Misure a favore della regione Sicilia).*

1. All'articolo 134, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « l'anno 2001 », sono aggiunte le seguenti: « e di 50 milioni di euro per l'anno 2003 ».

2. All'articolo 135, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002 », sono aggiunte le seguenti: « e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 ».

3. Alla regione Sicilia è assegnato, a decorrere dall'anno 2003, un ulteriore limite d'impegno di 20 milioni di euro della durata di quindici anni per gli interventi di cui all'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. All'articolo 137, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« d) indennizzare i produttori agricoli e del settore zootecnico dei danni subiti in seguito alla straordinaria siccità verificatasi nel corso dell'anno 2002 ».

5. Al momento dell'immissione per l'impiego nella regione Sicilia, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui

all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte per l'anno 2003 al 10 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale. La suddetta quota percentuale sarà incrementata del 10 per cento per ogni anno successivo fino al 2012.

### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo.**

**20. 03.** (ex 17. 01. *parte ammissibile*) Finocchiaro, Lumia.

#### **(A.C. 3200-bis – Sezione 4)**

### **ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

#### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA**

#### **CAPO I**

#### **SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**

#### **ART. 15.**

*(Razionalizzazione delle spese  
e flessibilità del bilancio).*

1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato di previsione della spesa è istituito un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei